



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 548 DEL 14/08/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE NELL'AREA DI BALNEAZIONE DENOMINATA "VADA MAZZANTA" CODICE IDENTIFICATIVO IT 009049017A015.

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Vice Sindaco

Vista l'Ordinanza Sindacale 540 del 12/08/2025 con la quale è stata interdetta temporaneamente la balneazione nell'Area denominata "Vada Mazzanta", codice identificativo IT 009049017A015 per 100 mt a nord e 100 mt a sud del Fosso del Molino;

Preso atto che in data 13/08/2025, A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato un prelievo nel tratto interessato dall'ordinanza sopra menzionata;

Rilevato che in data odierna è pervenuta da parte di A.R.P.A.T. la comunicazione, nostro prot. 63472, relativa agli esiti dei prelievi effettuati, i quali evidenziano l'idoneità dei campioni rispetto ai limiti previsti per la balneazione del tratto di litorale sopra menzionato;

Preso atto, pertanto, come comunicato da A.R.P.A.T. che l'area di balneazione momentaneamente interdetta è da considerarsi nuovamente idonea alla balneazione stessa, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera b.;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla revoca della Ordinanza n. 540/2025 in virtù di quanto disciplinato dal D.Lgs. 116/2008, art. 5 comma 1 lettera c);

Visto anche l'allegato 5 al decreto annuale di classificazione delle acque di balneazione della Regione Toscana, Direzione Energia e Ambiente - Settore Tutela della Natura e del Mare, con il quale si approvano, tra l'altro, le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'anno in corso,

Visto, per quanto concerne la competenza all'adozione del presente provvedimento, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

REVOCA

Il divieto di balneazione nell'Area denominata **VADA MAZZANTA – codice identificativo n. IT009049017A015** per 100 mt a nord e 100 mt a sud del Fosso del Molino.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale, affinché copia della presente sia consegnata agli stabilimenti balneari ed ai fini del controllo del rispetto della stessa, oltre al S.O. Demanio Marittimo del Comune di Rosignano, al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affisso per 15 giorni.

Il Vice Sindaco
Mario Settino / ArubaPEC S.p.A.